

## **TI\_GERICHTE 52.1995.554 vom 5. Februar 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.554](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.554)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.554 du 5 février 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.554 del 5 febbraio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

e 111; STA 19.4.85 in re \_\_\_\_\_ e 24.8.92 in re Comune di \_\_\_\_\_; DFGP/UPT, Commento LPT, N. 22 ad art. 19; Zimmerlin, Das Baugesetz des Kantons Aargau, § 156 N. 8a; Scolari, Commentario della LE, N. 35 ad art. 29). In linea di massima, l'accesso deve essere veicolare (cfr. art. 19 LPT nella versione tedesca: Zufahrt e non Zugang) e deve consentire di avvicinarsi convenientemente all'opera edilizia e non soltanto al fondo dedotto in edificazione. Ciò non significa tuttavia ancora che ogni edificio ad uso abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo. Accessi pedonali possono bastare soprattutto nelle regioni impervie, dove la realizzazione di strade di accesso è resa difficoltosa dalla configurazione e dalle condizioni del suolo (RDAT II-1994 N. 42, 1985 N. 46; DFGP/UPT, op. cit., N. 13 ad art. 19; Zimmerlin, op. cit., § 156 N. 8c). 5.2. I resistenti non hanno impugnato il giudizio 25 ottobre 1995 del Consiglio di Stato e quindi non potranno edificare l'ascensore che nel progetto avrebbe dovuto congiungere i posteggi adiacenti alla strada cantonale con la sovrastante casa d'abitazione. L'edificio è tuttavia raggiungibile tramite una scalinata, chiaramente prevista nei piani lungo il confine E della proprietà, che dall'area di sosta dei veicoli posta a lato della cantonale sale sino all'ingresso della residenza. Non vi sono, pertanto, ostacoli di fatto o di diritto che impediscano di accedere al fondo dedotto in edificazione; la servitù di superficie di cui beneficiano i resistenti consente loro di arrivare alla strada principale facendo capo all'autorimessa che sarà realizzata nell'angolo S della part. \_\_\_\_\_ ed alla scala di cui si è appena detto. Tenuto conto della particolare configurazione dei luoghi e delle effettive esigenze che una villa pone in fatto di agibilità, le condizioni di accesso alla futura casa di abitazione non differiscono sostanzialmente da quelle di cui fruiscono molti altri proprietari di terreni in declivio posti nella regione di \_\_\_\_\_. In siffatte evenienze, non si può ragionevolmente sostenere che non siano concretamente dati i presupposti richiesti dalla legge in ordine all'edificabilità del fondo \_\_\_\_\_ dal punto di vista dell'accesso. Ammettendo il contrario, si creerebbe d'altronde un'urtante disparità di trattamento tra i resistenti e tutti coloro che sui pendii che caratterizzano la zona hanno potuto costruire la loro dimora disponendo solo di un accesso pedonale. Di conseguenza, nulla osta all'edificazione della part. no. \_\_\_\_\_ sotto il profilo della sua urbanizzazione. 6. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto, confermando il giudizio governativo impugnato e subordinando il rilascio del permesso di costruzione della casa d'abitazione all'ulteriore condizione di arretrare il muro di sostegno prospiciente la cantina e la lavanderia in modo che lo stesso mantenga una distanza di almeno m 6.00 dalla sottostante residenza \_\_\_\_\_.

L'accoglimento solo parziale del gravame impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili ai resistenti, che hanno dovuto farsi patrocinare da un legale (art. 31 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 4 Cost; 19, 22 LPT; 134 LAC; 16, 21 LE; 11, 12 RLE; 10, 16, 32, 37, 41 NAPR di Ronco s/Ascona; 18, 28, 31, 43 e 46 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 25 ottobre 1995 (no. \_\_\_\_\_) del Consiglio di Stato è confermata; 1.2. la licenza edilizia 13 marzo 1995 con la quale il municipio di \_\_\_\_\_ ha autorizzato \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a costruire una casa d'abitazione al mapp. no. \_\_\_\_\_ è confermata all'ulteriore condizione di arretrare il muro di sostegno prospiciente la cantina e la lavanderia in modo che lo stesso mantenga una distanza di almeno m 6.00 dalla sottostante residenza \_\_\_\_\_. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta per 2/3 a carico di \_\_\_\_\_ e per il resto a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in solido. \_\_\_\_\_ verserà ai resistenti fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.